

Regolamento della Consulta comunale dei problemi sociali

(Approvato con atto C.C. n. 90/98)

Art. 1	<u>ISTITUZIONE</u>
Art. 2	<u>COMPITI E POTERI</u>
Art. 3	<u>COMPOSIZIONE</u>
Art. 4	<u>ORGANI</u>
Art. 5	<u>NOMINA E DURATA</u>
Art. 6	<u>ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO</u>
Art. 7	<u>CONVOCAZIONE</u>
Art. 8	<u>SOSTITUZIONI</u>
Art. 9	<u>SPESE</u>
Art. 10	<u>PRIMA CONVOCAZIONE</u>
Art. 11	<u>MODIFICHE</u>
Art. 12	<u>RINVIO</u>
Art. 13	<u>ENTRATA IN VIGORE</u>

ART. 1. ISTITUZIONE

Presso l'amministrazione comunale di Quarrata è costituita, ai sensi dell'art. 50, 3[^] comma dello Statuto, la Consulta Comunale dei problemi sociali.

ART. 2. COMPITI E POTERI

La consulta, nella sua piena autonomia, ha funzioni prevalentemente programmatiche e il potere di formulare proposte all'organo esecutivo con obbligo di esame da parte dello stesso. In particolare ha il compito di:

- Contribuire alla programmazione annuale degli interventi sociali, alla loro selezione (secondo l'urgenza e la disponibilità di risorse) e la loro verifica, in un rapporto strutturato e non episodico tra Enti locali, associazioni del volontariato, operatori del settore e altri soggetti portatori di rilevanti istanze sociali.
- Esaminare problemi normativi ed organizzativi in relazione alle attività del volontariato e degli altri soggetti, di cui al precedente alinea, anche in rapporto alle pubbliche istituzioni.
- Avanzare proposte per la promozione e sensibilizzazione del volontariato operante nel territorio comunale.
- Attuare programmi di collaborazione e di scambio di esperienze fra le varie Associazioni nei diversi ambiti di intervento.
- Sollecitare positivamente gli Enti Pubblici preposti agli interventi sanitari e assistenziali informando l'attività al perseguimento degli obiettivi e alla realizzazione dei programmi e dei progetti indicati dalla Regione dalla Provincia e/o dal Comune.
- Fornire elementi di conoscenza ed esperienze utili alla formulazione dei programmi e di progetti stessi.
- La Consulta riceverà dal Comune sunto di ogni provvedimento adottato dalla P.A in campo sociale.

ART. 3.COMPOSIZIONE

La consulta è formata da n.21 (ventuno)* componenti, di cui:

- a) n.14 designati dall'Assemblea dei soggetti iscritti nel Pubblico Registro, 2[^] sezione: Sanità e Sicurezza Sociale, tenendo conto delle rispettive materie di competenza (art.50, 7 c. dello Statuto);
- b) n.7 designati dal Consiglio Comunale (art.50, 7[^] c. dello Statuto) tra esperti del settore sociale.

ART. 4.ORGANI

Sono organi della Consulta:

- Il Presidente
- L'Assemblea dei Rappresentanti;
- Il Consiglio Direttivo.

Potrà essere nominato anche un Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo potrà articolarsi in commissioni e gruppi di lavoro che affrontano problemi specifici, secondo le proprie competenze ed esperienze.

ART 5. NOMINA E DURATA

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo sono eletti dalla Assemblea nel proprio seno.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono individuati fra i soggetti di cui alla lettera a) del precedente art.3 della Consulta.

Il Presidente ed il Vice Presidente non possono essere né pubblici Amministratori, né dipendenti della Amm.ne Com.le.

La determinazione del numero dei membri del Consiglio è deciso dalla Assemblea al momento dell'elezione.

L'Assemblea ha durata quadriennale e decade e si rinnova in sintonia con il Consiglio Comunale.

Il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice Presidente hanno scadenza biennale.

ART. 6. ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

Sono attribuiti al Consiglio Direttivo: la predisposizione di programmi annuali della Consulta ed il raccordo dei gruppi che ne fanno parte; il compito di seguire problemi specifici relativi alle funzioni e poteri della Consulta stessa indicati al precedente art. 2>

ART. 7. CONVOCAZIONE

L'Assemblea dei rappresentanti e il Consiglio Direttivo sono convocati dal Presidente e dal Direttivo, i quali possono procedere a tali convocazioni anche su richiesta di un solo membro della Consulta. L'Assemblea deve essere convocata almeno quattro volte l'anno, una volta ogni tre mesi. Alle riunioni della Consulta possono prendere parte rappresentanti della USL n. 3.

ART. 8. SOSTITUZIONI

I componenti della Consulta, di cui alla lettera a) dell'art. 3, potranno essere sostituiti ogni qualvolta ritenuto opportuno e richiesto dalle rispettive Associazioni o Gruppi di appartenenza. La designazione del sostituto sarà fatta secondo le modalità di cui all'art. 3.

ART. 9. SPESE

Le spese di funzionamento fanno carico all'Amministrazione Comunale, la quale assicura anche la Sede delle riunioni, il servizio di Segreteria, le eventuali apparecchiature e strumenti necessari per l'espletamento delle funzioni di competenza e per la spesa di un bollettino con periodicità annuale.

ART. 10. PRIMA CONVOCAZIONE

Entro due mesi dalla costituzione, secondo le modalità indicate dall'art. 3, sarà convocata l'Assemblea, a cura del Sindaco, per la nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice-Presidente se previsto.

ART. 11. MODIFICHE

Il presente Regolamento può essere modificato ed integrato dal Consiglio Comunale previo parere, obbligatorio ma non vincolante, da parte della Consulta.

Le proposte di modifica possono essere presentate dalla Consulta.

ART. 12. RINVIO

Per il funzionamento degli organi si fa rinvio alla disciplina prevista dal Regolamento del Consiglio, in quanto applicabile e compatibile.

ART. 13. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, 2[^] comma, dello Statuto.

(*) Nota: Il numero complessivo dei componenti deve in ogni caso essere dispari.